



COMUNE DI BREMBIO
(Provincia di Lodi)

**REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DI LAVORI
E L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
AI SENSI DELL'ART. 125
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 E S.M.I.**

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	pag.	3
Articolo 2 – Lavori eseguibili in economia	pag.	3
Articolo 3 – Forniture di beni acquisibili in economia.....	pag.	4
Articolo 4 – Prestazioni di servizi acquisibili in economia.....	pag.	5
Articolo 5 – Altre forniture di beni e prestazioni di servizi acquisibili in economia.....	pag.	7
Articolo 6 – Procedure per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia	pag.	7
Articolo 7 – Determinazione dei costi per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia	pag.	7
Articolo 8 – Soglie di importo per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia	pag.	8
Articolo 9 – Responsabile del procedimento.....	pag.	9
Articolo 10 – Esecuzione di lavori e acquisizione di beni e servizi in economia mediante amministrazione diretta	pag.	9
Articolo 11 – Esecuzione di lavori e acquisizione di beni e servizi in economia mediante cottimo fiduciario	pag.	10
11.1 – Modalità di affidamento e requisiti degli operatori economici	pag.	11
11.2 – Lettera di invito, foglio patti e condizioni, capitolato d'oneri.....	pag.	12
11.3 – Criteri di scelta del contraente	pag.	13
11.4 – Contratto	pag.	13
11.5 – Prezzi dei lavori.....	pag.	14
11.6 – Esecuzione dei lavori	pag.	14
11.7 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori	pag.	14
11.8 – Ordinazione e liquidazione di forniture di beni e prestazioni di servizi	pag.	15
Articolo 12 – Esecuzione di lavori e acquisizioni di beni e servizi d'urgenza	pag.	15
Articolo 13 – Esecuzione di lavori e acquisizioni di beni e servizi di somma urgenza.....	pag.	16
Articolo 14 – Esecuzione di lavori e acquisizioni di beni e servizi d'urgenza o di somma urgenza ordinate dal Sindaco.....	pag.	16
Articolo 15 – Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili.....	pag.	17
Articolo 16 – Disposizioni speciali per forniture di beni e prestazioni di servizi convenzionati con categorie protette.....	pag.	17
Articolo 17 – Disposizioni speciali per i servizi legali.....	pag.	17
Articolo 18 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici.....	pag.	18
Articolo 19 – Garanzie	pag.	19
Articolo 20 – Pubblicità e comunicazioni	pag.	20
Articolo 21 – Collaudo o certificato di regolare esecuzione	pag.	20
Articolo 22 – Inadempimenti e contenzioso	pag.	21
Articolo 23 – Ulteriore modalità di pagamento delle spese in economia	pag.	21
Articolo 24 – Rinvio	pag.	21
Articolo 25 – Entrata in vigore.....	pag.	21

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento attua le disposizioni contenute all'articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006. In particolare:
 - a) individua:
 - 1) i lavori eseguibili in economia nell'ambito delle categorie generali di cui all'art. 125, comma 6, del Decreto Legislativo n. 163/2006;
 - 2) le forniture di beni e le prestazioni di servizi acquisibili in economia ai sensi dell'art. 125, comma 10, del Decreto Legislativo n. 163/2006;
 - b) disciplina, ai sensi dell'art. 125, comma 14, del Decreto Legislativo n. 163/2006, i procedimenti per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia.
2. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.

Articolo 2 – Lavori eseguibili in economia

1. Nell'ambito delle categorie generali di cui all'art. 125, comma 6, del Decreto Legislativo n. 163/2006 sono eseguibili in economia:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - 1) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - 2) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - 3) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - 4) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - 5) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - 6) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - 7) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
 - c) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati (art. 174, comma 1, D.P.R. 207/2010);
 - d) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - e) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di

- gara;
 - f) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - h) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - i) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. 380/2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla Legge n. 167/1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
2. Possono altresì essere eseguiti in economia nelle soglie d'importo di cui all'articolo 8 i lavori accessori e strumentali alla fornitura di beni acquisibili in economia di cui all'articolo 3 o alla prestazione di servizi di cui all'articolo 4.

Articolo 3 – Forniture di beni acquisibili in economia

1. Sono acquisibili in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti relativi a:
- a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti beni:
 - 1) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 - 2) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - 3) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 - 4) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
 - 5) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozze, pedane, segnaletica);
 - b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - f) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
 - h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - j) combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - k) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - l) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - m) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere e per gli impianti sportivi;
 - n) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
 - o) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbli-

- che, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- p) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - q) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla L. 717/1949;
 - r) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - s) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - t) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
2. Possono altresì essere eseguite in economia nelle soglie di importo di cui all'articolo 8 le forniture di beni accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori di cui all'articolo 2 o alla prestazione di servizi di cui all'articolo 4.

Articolo 4 – Prestazioni di servizi acquisibili in economia

1. Sono acquisibili in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti individuate negli allegati II.A e II.B al Decreto Legislativo n. 163/2006 relative a:
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886, comprese manutenzione e riparazione di giardini e aree verdi, mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
 - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
 - d) facchinaggio e imballaggio;
 - e) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752, quali trasmissione dati, costituzione ed aggiornamento banche dati, gestione dati informatici, gestione di rete, fornitura dati, analisi dati, consulenza e assistenza informatica;
 - f) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
 - g) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, abbonamenti e aggiornamenti software;
 - h) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85, compresi rilievi statistici, indagini, studi, elaborazione dati, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie, incarichi di studio, ricerca e consulenza;
 - i) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti, presentazione e diffusione dei bilanci e delle relazioni programmatiche dell'Amministrazione;
 - j) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
 - k) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione e lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
 - l) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;

- m) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206, compresa la pulizia del territorio comunale;
- n) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, deregistrazione, servizi di traduzione, copia e trascrizione, rilegatura registri, elaborazione e stampa di pubblicazioni, riviste, manifesti, locandine, volantini editi dal Comune;
- o) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione, derattizzazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- p) smaltimento frazione umida rifiuti solidi urbani, smaltimento durevoli, medicinali e smaltimento dei rifiuti differenziati in generale;
- q) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- r) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- s) reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, per personale d'ufficio e per servizi di assistenza;
- t) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- u) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- v) gestione dei centri estivi, ricreativi e delle altre attività di supporto e completamento alle attività didattiche e socio-educative;
- w) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative, accertamenti sanitari del personale in servizio;
- x) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, mostre, conferenze, convegni e riunioni, concorsi indetti dai competenti uffici, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- y) servizi di rappresentanza;
- z) lampade votive cimiteri comunali;
- aa) servizio di polizia mortuaria e onoranze funebri;
- bb) servizi cimiteriali;
- cc) servizio di sistemazione e/o riorganizzazione degli archivi comunali anche con supporto informatico;
- dd) sgombero neve e servizi antigelo;
- ee) servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi»:
 - 1) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento;
 - 2) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - 3) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;

- 4) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - 5) servizi legali di cui all'articolo 17 del presente regolamento, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - 6) servizi tecnici di cui all'articolo 18 del presente regolamento, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - 7) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione.
2. Possono altresì essere eseguite in economia nelle soglie di importo di cui all'articolo 8, le prestazioni di servizi accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori di cui all'articolo 2 o alla fornitura di beni di cui all'articolo 3.

Articolo 5 – Altre forniture di beni e prestazioni di servizi acquisibili in economia

1. Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì consentito nei seguenti casi (art. 125, comma 10, Decreto Legislativo n. 163/2006):
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Articolo 6 – Procedure per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia

1. L'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia possono effettuarsi con le seguenti procedure:
 - a) amministrazione diretta (art. 125, comma 3, Decreto Legislativo n. 163/2006);
 - b) cottimo fiduciario (art. 125, comma 4, Decreto Legislativo n. 163/2006).
2. In alternativa alle modalità di cui al comma 1, le forniture di beni e le prestazioni di servizi in economia possono effettuarsi:
 - a) aderendo alle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3, della L. 488/1999;
 - b) fatti salvi i casi, ai sensi delle norme vigenti, di ricorso obbligatorio al mercato elettronico, ricorrendo al mercato elettronico (inteso come l'insieme delle procedure che consentono di effettuare l'approvvigionamento di beni e servizi direttamente da cataloghi predisposti da utenti selezionati) di cui all'articolo 85, comma 13, del Decreto Legislativo n. 163/2006, realizzato o (i) dall'Amministrazione appaltante o (ii) dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi della Consip S.p.A. o (iii) dalla centrale di committenza di cui all'articolo 33 del Decreto Legislativo n. 163/2006 (art. 328 D.P.R. 207/2010).

Articolo 7 – Determinazione dei costi per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia

1. Per l'esecuzione di lavori in economia la determinazione dei costi può effettuarsi sulla base di prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, di prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale. In ogni caso la determinazione dei costi per l'esecuzione di lavori in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza e al costo relativo alla sicurezza che deve essere congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni (art. 86, comma 3 bis, Decreto Legislativo n. 163/2006) (Avcp 149/2009)
2. Per la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia la determinazione dei costi deve

effettuarsi utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26 della L. 488/1999 e all'articolo 1, comma 449, della L. 296/2006 o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della L. 296/2006, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della L. 488/1999 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale [(art. 11, comma 6, L. 111/2011 (Conversione in legge del DL 98/2011))].

3. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma del costo dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

Articolo 8 – Soglie di importo per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia

1. L'esecuzione di lavori in economia è ammessa per importi non superiori alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 125, comma 5, 1° periodo, del Decreto Legislativo n. 163/2006.
2. L'esecuzione di lavori in economia mediante amministrazione diretta non può comportare una spesa complessiva superiore alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 125, comma 5, del Decreto Legislativo n. 163/2006.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza di cui all'articolo 131 del Decreto Legislativo n. 163/2006 inerenti l'esecuzione di lavori in economia concorrono alla determinazione delle soglie di importo di cui ai commi 1 e 2.
4. Le forniture di beni e le prestazioni di servizi in economia sono ammesse per importi inferiori alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 163/2006. Tale soglia è automaticamente adeguata in relazione ai limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia e dalle relative norme nazionali di recepimento (art. 125, comma 9, Decreto Legislativo n. 163/2006).
5. Gli importi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4 non possono essere superati nemmeno qualora si verifichi la necessità di eseguire attività aggiuntive e integrative quali: perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
6. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito dell'esecuzione di lavori, della fornitura di beni o della prestazione di servizi per le quali non è stato disposto un accantonamento, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nella soglia di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4 attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta (art. 174, comma 2, D.P.R. 207/2010)
7. Qualora un intervento sia misto, comporti cioè contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina del presente regolamento relativa al settore prevalente, riferendosi altresì all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 163/2006, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi del successivo comma 8, secondo periodo, lett. b). Qualora non si ricorra ad interventi separati la soglia di importo di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4 si applica all'intervento considerato unitariamente.
8. Nessuna esecuzione di lavori e acquisizione di beni e servizi in economia che non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle esecuzioni, forniture e prestazioni in economia.

Non costituisce artificioso frazionamento:

- a) l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

- b) un intervento misto affidato separatamente a contraenti qualificati in specifici settori, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

Articolo 9 – Responsabile del procedimento

1. Per ogni esecuzione di lavori e acquisizioni di beni e servizi in economia è nominato un responsabile del procedimento (art. 125, comma 2, Decreto Legislativo n. 163/2006) che di norma coincide con il responsabile del servizio tenuto a provvedere all'acquisizione.
2. Al responsabile del procedimento competono le funzioni e i compiti di cui agli articoli 9 e 10 e agli articoli 272 e 273 del D.P.R. 207/2010.
3. Il responsabile del procedimento, in particolare, assicura che le procedure per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, temperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, rotazione, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
4. Il responsabile del procedimento agisce, altresì, affinché le procedure per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia si ispirino ai seguenti principi:
 - a) promozione della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
 - b) limitazione, sostituzione o eliminazione progressivamente dell'acquisizione di prodotti tossici, pericolosi, difficilmente smaltibili o a significativo impatto ambientale;
 - c) preferenza di prodotti di lunga durata, facilmente smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclabili, recuperati o da materie prime rinnovabili, e che minimizzano la produzione di rifiuti.
5. Al Responsabile del procedimento sono demandati:
 - a) l'adozione della determinazione a contrarre;
 - b) la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali;
 - c) la partecipazione alla procedura di affidamento in caso di cottimo fiduciario o, in caso di amministrazione diretta, la direzione di personale proprio della stazione appaltante, o eventualmente assunto per l'occasione, nonché l'acquisto o noleggio di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto;
 - d) il perfezionamento del contratto;
 - e) la responsabilità della corretta esecuzione della prestazione e della sua contabilizzazione;
 - f) la dichiarazione di regolare esecuzione;
 - g) altri compiti previsti dalla normativa vigente.
6. Nel caso di fornitura di beni e prestazione di servizi in economia il responsabile del procedimento nella determinazione a contrarre attesta che al momento dell'avvio della procedura non sono attive convenzioni Consip S.p.a. per la fornitura del bene o la prestazione del servizio che si intende acquisire, oppure che, nonostante la reperibilità di dette convenzioni, si procede ugualmente, per convenienza economica, per motivi di non perfetta corrispondenza dei beni o dei servizi, ovvero per altre esigenze motivate, all'acquisizione autonoma della fornitura del bene o della prestazione del servizio, assumendo come parametri di riferimento le condizioni di prezzo e qualità previsti dalle convenzioni Consip S.p.a.
7. Nel caso in cui l'organico presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento in relazione alla natura dei lavori, delle forniture o dei servizi, si provvede, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006, a supportare l'attività del responsabile del procedimento mediante l'affidamento di incarichi di servizio a soggetti aventi specifiche competenze tecnico-amministrative, organizzative e legali, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

Articolo 10 – Esecuzione di lavori e acquisizione di beni e servizi in economia mediante amministrazione diretta

1. Nell'amministrazione diretta (art. 125, comma 3, Decreto Legislativo n. 163/2006) l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia sono effettuate con materiali e mezzi

propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale dipendente dell'Ente, o eventualmente assunto per l'occasione secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

2. L'acquisto o il noleggio di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari sono conseguiti a mezzo di ordinazioni disposte per iscritto dal responsabile del procedimento. L'ordinazione deve contenere:

- a) la descrizione dei materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed IVA;
- c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
- d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- e) ogni altra indicazione ritenuta utile.

All'atto della fornitura il responsabile del procedimento verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla quantità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:

- a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
- b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostantivi, costituisce altresì collaudo per interventi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 21, comma 4 del presente Regolamento;
- c) i fondi residui disponibili relativamente all'intervento.

La liquidazione è effettuata entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o dalla presentazione della documentazione fiscale se questa è successiva. In ogni caso la liquidazione è effettuata dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento.

3. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del procedimento, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
- b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

4. La contabilità e i pagamenti relativi ai lavori in amministrazione diretta sono altresì disciplinati dall'art. 210 del D.P.R. 207/2010.

5. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore del responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del R.D. 2440/1923 e dell'articolo 191, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000. In tali casi il responsabile del procedimento ha l'obbligo del rendiconto finale (art. 125, comma 7, Decreto Legislativo n. 163/2006) e, in ogni caso, almeno mensile per lavori che si protraggono per più di trenta giorni.

6. Gli affidamenti in economia effettuati con il sistema dell'amministrazione diretta costituiscono affidamenti in house, trattandosi di "autoproduzioni" sottratte al mercato (Avcp 22/2008).

Articolo 11 – Esecuzione di lavori e acquisizione di beni e servizi in economia mediante cottimo fiduciario

1. Nel cottimo fiduciario l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia sono effettuate dal responsabile del procedimento mediante affidamento a terzi (art. 125, comma 4, Decreto Legislativo n. 163/2006).

2. Il ricorso al cottimo fiduciario:

- a) deve essere preceduto dalla determinazione a contrarre di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto Legislativo n. 163/2006 adottata dal responsabile del procedimento; nella determinazione dovranno essere precisati gli elementi di cui all'art. 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- b) costituendo una procedura negoziata (art. 3, comma 40, Decreto Legislativo n. 163/2006), deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163/2006. L'adeguata motivazione occorre anche quando l'appalto venga affidato senza alcun confronto tra concorrenti diversi (affidamento diretto di cui al comma 3 del pun-

to 11.1).

3. I lavori da eseguire in economia di importo superiore alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 128, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163/2006 vanno inseriti nel programma dei lavori pubblici, mediante previsione anche sommaria, e in particolare vanno indicati nel conto annuale dei lavori da farsi.
4. Le forniture e i servizi da acquisire in economia possono formare oggetto di una previsione, anche sommaria, mediante l'inserimento nel programma annuale (art. 271, D.P.R. 207/2010).

11.1 – Modalità di affidamento e requisiti degli operatori

1. Gli operatori economici che eseguono lavori in economia di importo pari o inferiore al limite stabilito dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui agli articoli 38 e 39 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e al Decreto Legislativo n. 81/2008, e possedere i requisiti tecnico-organizzativi, di cui all'articolo 90 del D.P.R. 207/2010. I requisiti richiesti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del Decreto Legislativo n. 81/2008. L'Amministrazione appaltante può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico. Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. Per lavori di importo superiore al limite stabilito dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, gli operatori economici devono essere in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire; in tal caso non è richiesta ulteriore dimostrazione dei relativi requisiti.
2. Gli operatori economici che eseguono forniture o prestano servizi in economia devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente (art. 125, comma 12, Decreto Legislativo n. 163/2006) ed in particolare dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti rispettivamente dagli articoli 38 e 39 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e al Decreto Legislativo n. 81/2008. Devono inoltre possedere, qualora ritenuti necessari rispetto alla natura, alla qualità, alla quantità e all'importanza della fornitura o della prestazione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale individuati secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del Decreto Legislativo n. 163/2006. I requisiti richiesti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e del Decreto Legislativo n. 81/2008. L'Amministrazione appaltante può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico.
3. L'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento è consentito:
 - a) per lavori di importo inferiore alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 125, comma 8, 2° periodo, del Decreto Legislativo n. 163/2006;
 - b) per forniture di beni e prestazioni di servizi di importo inferiore alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 125, comma 11, 2° periodo, del Decreto Legislativo n. 163/2006.Per gli affidamenti diretti non si procede con la valutazione della congruità dell'offerta.
4. L'affidamento da parte del responsabile del procedimento:
 - a) per lavori di importo pari o superiore alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 125, comma 8, 2° periodo, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e fino alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 125, comma 5, 1° periodo, del Decreto Legislativo n. 163/2006;
 - b) per forniture di beni o prestazioni servizi di importo pari o superiore alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 125, comma 11, 2° periodo, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e fino alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 come automatica-

mente adeguata in relazione ai limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia e dalle relative norme nazionali di recepimento (art. 125, comma 9, Decreto Legislativo n. 163/2006);

avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, rotazione, non discriminazione e concorrenza previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, a presentare un preventivo redatto secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito (vedi punto 12.2).

Gli operatori economici da consultare sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici eventualmente predisposti (*non sussiste obbligo di predisposizione degli elenchi – Avcp 141/2007*) e tenuti dalla stazione appaltante (art. 125, comma 8, 1° periodo, Decreto Legislativo n. 163/2006). Le indagini di mercato possono essere effettuate anche tramite la pubblicazione di un avviso o mediante la consultazione di cataloghi del mercato elettronico di cui all'articolo 6, comma 2 lett. b) del presente regolamento. Agli elenchi, qualora predisposti, possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Gli elenchi, qualora predisposti, sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale (art. 125, comma 12, Decreto Legislativo n. 163/2006);

5. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;
 - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità;
 - d) per gli affidamenti diretti di cui al comma 3.

11.2 – Lettera di invito, foglio patti e condizioni, capitolato d'oneri

1. La lettera di invito, di norma, contiene (art. 173 e art. 334 D.P.R. 207/2010):
- a) l'elenco dei lavori da eseguire, dei beni da fornire, dei servizi da prestare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, a carico dell'esecutore dei lavori o dell'affidatario della fornitura o della prestazione nonché, se del caso, le garanzie d'uso (vedi art. 19)
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio;
 - d) le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione del lavoro, della fornitura, della prestazione;
 - e) i prezzi unitari per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi a misura e l'importo di quelle a corpo, con esclusione dell'IVA;
 - f) le modalità di pagamento;
 - g) i termini e le modalità di presentazione dell'offerta;
 - h) il periodo in giorni di validità delle offerte;
 - i) le modalità di affidamento;
 - j) i criteri di scelta del contraente e gli elementi di valutazione nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
 - k) il termine di ultimazione e le eventuali penalità per i ritardi;
 - l) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - m) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
 - n) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza

del lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

- o) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
 - p) il diritto dell'amministrazione di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del Decreto Legislativo n. 163/2006;
 - q) indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e DUVRI (documento unico valutazione rischi) ove necessario.
3. Per le acquisizioni di beni e servizi per le quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
 4. Qualora l'acquisizione di beni e servizi non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
 5. Qualora la complessità dell'acquisizione di beni e servizi lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dei lavori non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento predispone un foglio patti e condizioni o il capitolato d'onere ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito e che devono essere disponibili per tutti i potenziali candidati.
 6. Alla lettera di invito, ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, è allegato un modello per la presentazione dell'offerta redatto dal responsabile del procedimento.
 7. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o posta elettronica (appositamente certificata).

11.3 – Criteri di scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene con uno dei seguenti criteri:
 - a) offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti, anche in forma sintetica, dal responsabile del procedimento; gli elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte sono: prezzo, termine di esecuzione, qualità (certificazione), qualità ambientale (certificazione – registrazione ambientale), caratteristiche estetico-funzionali, valore o merito tecnico; l'esame delle offerte e la scelta del contraente sarà effettuata da una commissione giudicatrice nominata con le modalità e nei tempi indicati dall'articolo 84 del Decreto Legislativo n. 163/2006;
 - b) prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006 qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa; l'esame delle offerte e la scelta del contraente sarà effettuata dal responsabile del procedimento.
2. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa deve dare atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento ed è corredato della motivazione che ha determinato la scelta.
3. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.
4. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.
5. Nell'eventualità di presentazione di una sola offerta valida, il responsabile del procedimento, può dare corso all'affidamento dell'acquisizione qualora ritenga l'offerta vantaggiosa e congrua e nella lettera d'invito non sia stata esclusa tale possibilità.
6. L'Amministrazione appaltante può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

11.4 – Contratto

1. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, da disciplinare di incarico
-

oppure d'apposita lettera secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile con la quale è disposta l'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi. I predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

2. La scrittura privata semplice è soggetta a registrazione in caso d'uso in quanto relativa a prestazioni soggette ad IVA.
3. Il contratto di cottimo fiduciario può altresì essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.
4. In generale, per la forma del contratto di cottimo, si osserva la disposizione dell'articolo 11, comma 13, del Decreto Legislativo n.163/2006.
5. Il contratto di cottimo fiduciario è sottoscritto dal responsabile del procedimento.
6. Tutte le spese di contratto sono a carico della ditta restando a carico dell'ente la sola IVA.
7. I contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, devono essere comunicati all'Osservatorio dei contratti pubblici secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 8, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e quanto previsto dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
8. Il contratto di cottimo fiduciario, in qualsiasi forma adottato, deve riportare le clausole, gli impegni e le informazioni previsti per garantire il monitoraggio e la tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità alla normativa vigente e alle disposizioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
9. In rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, vanno allegati, ove previsti, i piani della sicurezza, di cui all'articolo 131 del Decreto Legislativo n. 163/2006 [POS (piano operativo sicurezza), e/o PSC piano sicurezza e coordinamento) o PSS (piano sostitutivo di sicurezza)].

11.5 – Prezzi dei lavori

1. Per le procedure di affidamento di lavori:
 - a) è esclusa, ai sensi dell'art. 133, comma 2, del Decreto Legislativo n. 163/2006, qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, salvo la deroga prevista dal comma 4 del medesimo articolo;
 - b) al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi;
 - c) per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

11.6 – Esecuzione dei lavori

1. I lavori sono eseguiti nel modo seguente:
 - a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
 - b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
 - c) in forma mista tra quanto previsto al punto a) e quanto previsto al punto b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

11.7 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

1. I lavori sono contabilizzati e liquidati, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel progetto, dal responsabile del procedimento, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiun-

- gimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel foglio patti e condizioni, nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel foglio patti e condizioni, nel capitolato d'oneri o nel contratto;
- b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
 - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
 - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
 - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - h) dei pagamenti già effettuati;
 - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
 - j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
3. La contabilità e i pagamenti relativi ai lavori in economia sono disciplinati dall'articolo 203 all'articolo 209 del D.P.R. 207/2010.
4. Il pagamento del corrispettivo è comunque preceduto dall'accertamento della regolarità contributiva e fiscale.

11.8 – Ordinazione e liquidazione di forniture di beni e prestazione di servizi

1. L'ordinazione, effettuata dal responsabile del procedimento mediante ordine scritto, deve contenere:
- a) la descrizione dei beni o dei servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed IVA;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
2. All'atto della fornitura del bene o a prestazione del servizio effettuata il responsabile del procedimento verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
- a) I riferimenti all'atto di ordinazione;
 - b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo per interventi di importo inferiore alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 125, comma 8, 2° periodo, del Decreto Legislativo n. 163/2006;
 - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
- In caso di ritardo o inadempimento anche parziale imputabile all'appaltatore, il responsabile del procedimento, applica le penali previste nel contratto. Inoltre, dopo formale ingiunzione, a mezzo posta elettronica certificata, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, il responsabile del procedimento ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.
3. La liquidazione è disposta entro i termini stabiliti contrattualmente. In assenza di tale previsione la liquidazione è disposta entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o dalla presentazione della documentazione fiscale se questa è successiva. In ogni caso la liquidazione è disposta dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento.

Articolo 12 – Esecuzione di lavori e acquisizioni di beni e servizi d'urgenza

1. Qualora se ne determini la necessità, l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi d'urgenza deve risultare da apposito verbale redatto dal responsabile del procedimento o da qualsiasi soggetto dell'Amministrazione che ne abbia la competenza anche a margine di uno

- degli atti della procedura.
2. Dal verbale, ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010, devono risultare:
 - a) i motivi dell'urgenza;
 - b) le cause che hanno provocato l'urgenza;
 - c) quanto necessario per rimuovere l'urgenza;
 - d) la stima dei costi.
 3. Il verbale, unitamente ad una perizia estimativa, è trasmesso alla stazione appaltante per la copertura della spesa, l'ordinazione e l'approvazione dell'acquisizione.
 4. Il responsabile del procedimento o il soggetto dell'Amministrazione che ne abbia la competenza può affidare direttamente l'acquisizione d'urgenza ad una o più imprese dallo stesso individuate. L'invito può essere fatto anche a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 13 – Esecuzione di lavori e acquisizioni di beni e servizi di somma urgenza

1. Qualora eventi eccezionali ed imprevedibili che non consentono indugio alcuno determinano, anche ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 267/2000 e delle leggi in materia dei lavori pubblici, la necessità di esecuzione di lavori e acquisizioni di beni e servizi di somma urgenza il responsabile del procedimento o il soggetto dell'amministrazione che ne abbia competenza e che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'immediata esecuzione di lavori e acquisizione di beni e servizi strettamente indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, entro il limite indicato nell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.
2. Il responsabile del procedimento o il soggetto dell'amministrazione che ne abbia competenza e che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento:
 - a) può affidare direttamente l'acquisizione di somma urgenza ad una o più imprese dallo stesso individuate; l'invito può essere fatto anche a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta il primo giorno feriale successivo;
 - b) definisce, consensualmente con l'affidatario, il prezzo dell'acquisizione; in difetto di preventivo accordo può ingiungerli di procedere comunque sulla base del prezzo che lo stesso tecnico ha determinato nell'ordinazione; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato; l'ordinazione, ai sensi dell'articolo 191, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.
3. Qualora l'ordinazione è disposta dal soggetto dell'amministrazione che ne abbia competenza e che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento questi redige entro 10 (dieci) giorni feriali dall'ordinazione una perizia giustificativa dell'acquisizione che, unitamente al verbale di somma urgenza trasmette al responsabile del procedimento che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dell'esecuzione di lavori e dell'acquisizione di beni e servizi, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
4. Qualora l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi non consegua l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile del procedimento procede all'immediata sospensione dell'esecuzione e dell'acquisizione e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

Articolo 14 – Esecuzione di lavori e acquisizioni di beni e servizi d'urgenza o di somma urgenza ordinate dal Sindaco

1. Qualora le acquisizioni d'urgenza o di somma urgenza di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e 13 del presente regolamento siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 9, 12 e 13, qualora non

possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.

2. Il responsabile del procedimento provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Articolo 15 – Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 228/2001, i soggetti affidatari dei lavori in economia possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora i lavori in economia riguardino lavori finalizzati:
 - a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
 - b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione d'anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare sia nel caso di imprenditori agricoli singoli che nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 15, comma 2, 2° periodo del Decreto Legislativo n. 228/2001.
3. La normativa di cui ai precedenti commi è applicabile anche a convenzioni con cittadini singoli o associati o imprese che, per senso civico, si impegnano a collaborare, anche con azioni di supporto, per interventi di manutenzione del verde in spazi pubblici o comunque utilizzabili da tutta la comunità, nonché per l'abbellimento della città.

Articolo 16 – Disposizioni speciali per fornitura di beni e prestazioni di servizi convenzionati con categorie protette

2. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 381/1991 a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della L. 381/1991.

Articolo 17 – Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, categoria 21, numero di riferimento CPC 861, al Decreto Legislativo n. 163/2006 con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati dal responsabile del procedimento su base fiduciaria, per importi fino a € 100.000 IVA esclusa, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 163/2006.
2. In deroga alla competenza del responsabile del procedimento, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunale.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili;
 - d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
 - e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di

affidamento.

Articolo 18 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, categoria 12, numero di riferimento CPC 867, al Decreto Legislativo n. 163/2006 limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Decreto Legislativo n. 163/2006;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Decreto Legislativo n. 163/2006;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, collaudi statici e tecnico-amministrativi, rilievi, frazionamenti, accatastamenti, l'impiantistica, le fonti alternative di energia ed il risparmio energetico, l'ambiente e l'ecologia, ecc.);
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, categoria 12, numero di riferimento CPC 867, al Decreto Legislativo n. 163/2006 con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), il cui corrispettivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262 del D.P.R. 207/2010:
 - a) sia inferiore alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 267, comma 10, del D.P.R. 207/2010 possono essere affidati direttamente dal responsabile del procedimento ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto (Avcp n. 35/2009, n. 106/2007, n. 112/2006, n. 5/2010)
 - b) sia pari o superiore alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 267, comma 10, del D.P.R. 207/2010 e inferiore alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 267, comma 1 del D.P.R. 207/2010 sono affidati con le procedure di cui all'art. 91, comma 2, del Decreto Legislativo n. 163/2006 (Avcp n. 1/2006, n. 35/2009, n. 5/2010);
 - c) sia superiore alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 267, comma 1, del D.P.R. 207/2010 sono affidati con le procedure di cui all'art. 91, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163/2006 (Avcp n. 5/2010).
3. I servizi di cui al comma 1, lettere e), f), il cui corrispettivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262 del D.P.R. 207/2010:
 - a) sia inferiore alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 267, comma 10, del D.P.R. 207/2010 possono essere affidati direttamente dal responsabile del procedimento ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto (Avcp n. 35/2009, n. 106/2007, n. 112/2006, n. 5/2010);
 - b) sia pari o superiore alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 267, comma 10, del D.P.R. 207/2010 e fino alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 come automaticamente adeguata in relazione ai limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia e dalle relative norme nazionali di recepimento (art. 125, comma 9, Decreto Legislativo n. 163/2006) sono disciplinati dall'articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e dagli articoli del presente regolamento relativi agli affidamenti per cottimo fiduciario;
 - c) sia superiore alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 come automaticamente adeguata in relazione ai limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia e dalle relative norme nazionali di recepimento (art. 125,

comma 9, Decreto Legislativo n. 163/2006) sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Decreto Legislativo n. 163/2006.

4. L'attività di direzione dei lavori è affidata, qualora l'Amministrazione non sia in grado di espletarla con proprio personale per mancanza di adeguate professionalità nel proprio organico, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 130 del D.Lgs 163/2006.
5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui al comma 2 e 3 qualora:
 - a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 267, comma 1, del D.P.R. 207/2010;
 - b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza, intendendosi per conclusione l'approvazione del progetto nel caso di progettazione e coordinamento in fase di progettazione, l'approvazione del regolare certificato di esecuzione nel caso di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la consegna dell'elaborato commissionato nel caso di tutti gli altri incarichi;
 - c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili;
 - d) l'Amministrazione abbia dovuto sostenere maggiori spese dovute ad errori od omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. Si considerano errori o omissioni di progettazione ai sensi dell'articolo 132, comma 6, del Decreto Legislativo n. 163/2006 l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione e delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui al comma 2 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'ente per 15 giorni consecutivi.
7. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Articolo 19 – Garanzie

1. Per le procedure di affidamento di lavori:
 - a) di importo inferiore alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 125, comma 8, 2° periodo, del Decreto Legislativo n. 163/2006 i soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione di cauzione provvisoria;
 - b) di importo pari o superiore alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 125, comma 8, 2° periodo, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e fino alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 125, comma 5, 1° periodo, del Decreto Legislativo n. 163/2006 i soggetti affidatari sono esonerati, salvo esplicita previsione da parte del responsabile del procedimento, dalla costituzione:
 - 1) di garanzia fideiussoria;
 - 2) delle assicurazioni di cui all'art. 129 del Decreto Legislativo n. 163/2006 a condizione che siano muniti di polizza generica di responsabilità civile.
2. Per le procedure di affidamento di beni e servizi:
 - a) di importo inferiore alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 125, comma 11, 2° periodo, del Decreto Legislativo n. 163/2006 i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione di cauzione definitiva;
 - b) di importo pari o superiore alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previ-

sto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 125, comma 11, 2° periodo, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e fino alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 come automaticamente adeguata in relazione ai limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia e dalle relative norme nazionali di recepimento (art. 125, comma 9, Decreto Legislativo n. 163/2006) i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva in relazione all'importo e alla tipologia della fornitura e del servizio, tranne eccezioni motivate da parte del responsabile del procedimento.

Articolo 20 – Pubblicità e comunicazioni

1. Le procedure per l'esecuzione di lavori in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dall'articolo 122 del Decreto Legislativo n. 163/2006.
2. L'esito degli affidamenti di lavori mediante cottimo fiduciario per importi pari o superiori alla soglia prevista per gli affidamenti diretti è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi dell'art. 173, comma 2, del D.P.R. 207/2010.
3. Le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia:
 - a) non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dall'articolo 124 del Decreto Legislativo n. 163/2006.
4. L'esito degli affidamenti di beni e servizi mediante cottimo fiduciario per importi pari o superiori alla soglia prevista per gli affidamenti diretti è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi dell'art. 331, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

Articolo 21 – Collaudo o certificato di regolare esecuzione

1. I lavori eseguiti in economia e i beni e servizi acquisiti in economia sono soggetti a collaudo o certificato di regolare esecuzione entro i tempi previsti dal capitolato speciale d'appalto e comunque prima del saldo finale.
2. Il collaudo o certificato di regolare esecuzione è eseguito dal responsabile del procedimento o da soggetti da lui nominati competenti in relazione al lavoro, bene o servizio da collaudare o certificare.
3. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che hanno partecipato alla procedura di acquisizione dei beni e dei servizi.
4. Per lavori eseguiti in economia di importo inferiore alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 125, comma 8, 2° periodo, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e per i beni e servizi acquisiti in economia di importo inferiore alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 125, comma 11, 2° periodo, del Decreto Legislativo n. 163/2006 il collaudo o il certificato non è necessario ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione sottoscritto dal responsabile del procedimento.
5. Per lavori eseguiti in economia di importo pari o superiore alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 125, comma 8, 2° periodo, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e fino alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 125, comma 5, 1° periodo, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e per i beni e servizi acquisiti in economia di importo pari o superiore alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di cui all'art. 125, comma 11, 2° periodo, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e fino alla soglia, IVA esclusa e al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 come automaticamente adeguata in relazione ai limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia e dalle relative norme nazionali di recepimento (art. 125, comma 9, Decreto Legislativo n. 163/2006), il collaudo o il certificato può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
6. Per i lavori, il certificato di regolare esecuzione è di competenza del Direttore dei Lavori qualora nominato ed è confermato dal responsabile del procedimento.
7. Il collaudo o certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo n. 163/2006, nell'ipotesi che l'organico dell'Amministrazione appaltante presenti carenze o, in

esso, non sia compreso un soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie, può essere affidato con le procedure di cui all'articolo 91 del Decreto Legislativo n. 163/2006.

8. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 22 – Inadempimenti e contenzioso

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il responsabile del procedimento si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Sono applicabili gli articoli 239 (transazione) e 240 (accordo bonario) del Decreto Legislativo n. 163/2006.

Articolo 23 – Ulteriore modalità di pagamento delle spese in economia

1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore del responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del R.D. 2440/1923 e dell'articolo 191, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000. In tali casi il responsabile del procedimento ha l'obbligo del rendiconto finale e, in ogni caso, almeno mensile per lavori che si protraggono per più di trenta giorni.

Articolo 24 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda, per quanto applicabile, alle leggi ed ai regolamenti in materia.

Articolo 25 – Entrata in vigore e abrogazioni.

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'adozione della relativa delibera di approvazione. All'entrata in vigore sono abrogati tutti i vigenti regolamenti di pari oggetto e comunque ogni altra disposizione regolamentare che risulti incompatibile con il presente regolamento. In particolare dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale per l' "Acquisizione in economia di beni, servizi e lavori", approvato con deliberazione consiliare n.12 del 28.05.2007.